

A12



Marco Q. Silvi

**Documenti e realtà giuridica**





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXVIII  
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.gioacchinoonoratieditore.it](http://www.gioacchinoonoratieditore.it)  
[info@gioacchinoonoratieditore.it](mailto:info@gioacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1841-2

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: dicembre 2018

*Ad Angela, a Francesco*



Si vuole che un rabbino avesse costruito, seguendo certe istruzioni della Cabala andate perdute, un uomo artificiale, il cosiddetto Golem. [...] Non ne sarebbe però uscito un uomo davvero, ma soltanto un essere animato da un'oscura e semiosciente vita vegetale, e anche questo soltanto durante il giorno e in virtù di un magico bigliettino che gli veniva messo dietro i denti.

Gustav MEYRINK





# Indice

- 11 *La forza costitutiva dei documenti*
- 15 **Capitolo I**  
*Il biglietto di Richelieu: tre livelli di analisi*
- 1.1. Un *atto* con cui Richelieu giustifica le future azioni di Milady, 16 –  
1.2. Un *documento* che consente all’atto di operare nel Regno di Fran-  
cia, 17 – 1.3. Un *documento* che rende “portabili” gli effetti dell’atto e  
salva d’Artagnan, 19.
- 23 **Capitolo II**  
*Ontologia del documento*
- 2.1. Documento quale oggetto sociale, 23 – 2.2. Funzione del docu-  
mento, 26 – 2.3. Struttura del documento, 30 – 2.4. Il documento  
nell’esperienza giuridica, 32 – 2.5. Da oggetto di diritto a categoria  
generale del diritto, 37 – 2.5.1. *Una nuova prospettiva di indagine*, 37 –  
2.5.2. *Alcuni precursori?*, 39.
- 43 **Capitolo III**  
*Rilievo quantitativo del documento nella costruzione della realtà  
giuridica*
- 3.1. Costruire realtà giuridiche più “estese”, 45 – 3.1.1. *Da una face-  
to-face interaction a una extended society*, 45 – 3.1.2. *Documenti e  
organizzazione del mercato dell’energia*, 46 – 3.2. Costruire realtà giuridi-  
che più “durature”, 49 – 3.3. Costitutività quantitativa del documento, 52  
– 3.3.1. *Gradualità del ruolo quantitativo dei documenti nella costruzione  
della realtà giuridica*, 52 – 3.3.2. *Documenti e organizzazione burocratica  
dello Stato*, 54.
- 59 **Capitolo IV**  
*Rilievo qualitativo del documento nella costruzione della realtà  
giuridica*
- 4.1. Titoli di credito, 60 – 4.1.1. *Funzione e struttura dei titoli di credito*, 60  
– 4.1.2. *Il diritto “incorporato” nel documento*, 61 – 4.2. Denaro, 62 –  
4.2.1. *Denaro e ontologia sociale*, 62 – 4.2.2. *Banconote*, 64 – 4.2.3. *Monete*

di metallo prezioso, 65 – 4.3. Banco del giro, 67 – 4.3.1. Scritture e registri costitutivi nella Serenissima Repubblica di San Marco, 67 – 4.3.2. Moneta elettronica, 68 – 4.4. Segnaletica stradale, 70 – 4.4.1. Funzione e struttura dei segnali stradali normativi, 70 – 4.4.2. L'atto giuridico "incarnato" nel documento, 72.

## 77 Capitolo V

### *Relazioni tra costitutività qualitativa e costitutività quantitativa del documento*

5.1. Relazione storico-evolutiva, 77 – 5.2. Il "mistero" dell'idea di capitale (negli Stati occidentali), 82 – 5.2.1. *Le ricerche di Hernando De Soto*, 82 – 5.2.2. *Ruolo quali-quantitativo dei documenti*, 84 – 5.3. L'idea di comune quale soggetto giuridico astratto (nei comuni italiani del secolo XIII), 86 – 5.3.1. *Le ricerche di Laura Baietto*, 86 – 5.3.2. *Ruolo quali-quantitativo dei documenti*, 88 – 5.4. Una rilettura dei documenti in forma di lista nella "logica dell'istituzione" dei comuni italiani del XIII secolo, 90 – 5.4.1. *Le ricerche di Massimo Vallerani*, 90 – 5.4.2. *Ruolo quali-quantitativo dei documenti*, 93 – 5.4.3. *Ruolo quali-quantitativo dei documenti relativo al "contenuto" di una pratica giuridica o al "modo specifico" con cui essa si sviluppa*, 96.

## 99 Bibliografia

# La forza costitutiva dei documenti

V'è un tema nuovo che si presenta alla filosofia e alla teoria generale del diritto, sebbene il fenomeno sia antico, e risalente sia la riflessione dogmatica su di esso: si tratta del *documento*, nonché di tutte le pratiche connesse alla produzione, alla circolazione e all'archiviazione dei documenti<sup>1</sup>.

La rilevanza filosofica del fenomeno documentale si è posta in tempi relativamente recenti (soprattutto con l'avvento dell'informatica e di internet) nell'ambito della c.d. ontologia sociale, in particolare a opera di Barry Smith<sup>2</sup> e, in Italia, di Maurizio Ferraris, il quale ha addirittura elaborato, attorno al concetto di documento, una intera teoria che si presenta come alternativa a quella "classica" di John R. Searle (teoria denominata, appunto, *documentalità*)<sup>3</sup>.

L'intuizione che sta alla base delle (e in qualche modo accomuna le) predette ricerche di Smith e Ferraris è che il documento non sia solo una mera entità giuridica, un oggetto costituito e regolato dal diritto. L'intuizione è che il documento svolga un ruolo importante e *autonomo* nella stessa *costituzione* dei fenomeni giuridici. In tale prospettiva, pertanto, il documento, da semplice oggetto di diritto (e quindi oggetto di riflessione da parte dei tecnici del diritto) diviene anche concetto, categoria generale del diritto.

Ecco perché il documento diviene un tema nuovo e importante (anche) per la filosofia del diritto, almeno per quelle ricerche che intendono la filosofia del diritto come laboratorio concettuale<sup>4</sup>.

1. La letteratura dogmatica sul documento, almeno in Italia, è praticamente sconfinata. Oltre ai classici lavori di Francesco Carnelutti (cfr. ad esempio CARNELUTTI 1947 e 1975) e di Paolo Guidi (cfr. GUIDI 1959), ci si limita a rinviare a BATTELLI 2012a, ROTA 2012, ZACCHÉ 2012, nonché, con particolare riferimento al documento informatico, a NAVONE 2012 e a BATTELLI 2012b.

2. Cfr. ad esempio SMITH 2008, 2012, 2013, 2014, nonché SMITH and ZAIBERT 2001 e SMITH and KOESPELL 2014. Nel presente lavoro, quando richiamo tali contributi, mi riferisco alla versione pubblicata nel sito: <http://ontology.bufflo.edu>.

3. Cfr. ad esempio FERRARIS 2005, 2007, 2009, 2012a, 2012b (ma cfr. anche FERRARIS 2013 e 2017). Anche SEARLE 2010, 151–152, riconosce al documento un ruolo rilevante nella costruzione della realtà sociale (cfr. al riguardo anche la successiva nota 12 del Capitolo III).

4. Il riferimento è alla distinzione proposta da GUASTINI 2012, 57–59 tra i due possibili programmi di ricerca all'interno della c.d. filosofia analitica del diritto: il percorso che intende

Nel presente lavoro intendo fornire un contributo in tal senso, approfondendo il ruolo costitutivo (costruttivo) del documento nella realtà giuridica. In particolare, cercherò di evidenziare due diversi tipi di costitutività:

- a) da un lato, il documento può essere *condizione necessaria di possibilità (materiale)* di una determinata realtà giuridica, nel senso che determinati istituti o complessi giuridici possono effettivamente e concretamente *operare*, in determinati contesti, solo in quanto l'attività istituzionale, l'azione istituzionale, avviene mediante l'utilizzo di documenti; in altre parole, senza l'impiego di documenti, la concreta operatività di una pratica istituzionale non sarebbe possibile — o comunque sarebbe oltremodo complicata e difficoltosa;
- b) dall'altro lato, il documento può essere *condizione necessaria di pensabilità (ideale)* di una determinata realtà giuridica, nel senso che determinati istituti o microsistemi giuridici non sarebbero neppure *concepibili* se non disponessimo di documenti; in altre parole, il concetto stesso di determinati istituti presuppone il (o è comunque strettamente connesso col) concetto di documento.

Una tale analisi richiede che sia chiarito, in via preliminare, cosa sia un documento, quale sia la sua natura, la sua funzione, la sua struttura. Ciò anche al fine di tentare di evidenziare quali relazioni intercorrano tra il documento e l'*atto giuridico*. Spesso, infatti, nella fenomenologia giuridica, quando ci troviamo di fronte a documenti, siamo in presenza anche di *atti*: si pensi ai documenti contrattuali, alle multe, alle leggi, alle sentenze, ai provvedimenti di una pubblica amministrazione, alle transazioni *on-line*, ecc.: in tutti questi casi, il compimento di atti giuridici avviene mediante la predisposizione di un documento.

Tuttavia, che documento e atto siano entità logicamente differenti non è in discussione, almeno, in Italia, dopo i noti lavori di

la filosofia del diritto come *metagurisprudenza* e quello che la intende, appunto, come *laboratorio concettuale*, come tentativo di costruire concetti descrittivi di fenomeni giuridici che consentano di coglierne, in ultima analisi, il senso profondo. Nell'ambito della filosofia del diritto, in Italia, le ricerche sul documento sono state avviate da ROSSETTI 2010. Su tale scia, oltre a ROSSETTI 2016, sia consentito rinviare anche a SILVI 2013, 2015, 2016a.

Francesco Carnelutti e Paolo Guidi<sup>5</sup>. Ciò che è in discussione, invece, sono, appunto, le *relazioni* tra l'atto e il documento, in particolare le relazioni tra *le cose che si possono fare mediante gli atti* e *le cose che si possono fare mediante i documenti*<sup>6</sup>.

Infatti, uno degli aspetti più provocanti degli atti giuridici è la loro *costitutività*, ossia la loro idoneità a creare, modificare, estinguere stati di cose giuridici, come diritti, pretese, obblighi, responsabilità, qualificazioni giuridiche, ecc. Questo aspetto è stato messo ampiamente in luce dalle ricerche di pragmatica linguistica e dalle stesse analisi di ontologia sociale, le quali pongono al centro della costruzione della realtà istituzionale proprio gli atti di linguaggio (*speech acts*)<sup>7</sup>. In particolare, rilievo assume quella classe di atti linguistici che Amedeo G. Conte ha chiamato *atti thetici*, ossia atti aventi senso di produzione di stati di cose istituzionali<sup>8</sup>: la promessa, l'accusa, la donazione, la rinuncia, la revoca, sono esempi di atti thetici (anche l'atto giuridico/linguistico, quindi, oltre a essere oggetto di diritto è una categoria generale del diritto)<sup>9</sup>.

L'analisi del ruolo che il documento può svolgere nella costruzione del mondo sociale dovrebbe fornire anche un contributo

5. Cfr. CARNELUTTI 1947 e 1975 nonché GUIDI 1959 (già richiamati alla nota 1).

6. L'allusione è, ovviamente, al noto lavoro di John L. Austin, *How to do Things with Words* (1962).

7. Cfr. al riguardo AUSTIN 1987, nonché SEARLE 1976, 1996, 2010. Nel presente lavoro si assume la tesi secondo cui tutti gli atti giuridici (costitutivi) hanno natura linguistica. Ciò in accordo con la concezione, più ampia, da ultimo elaborata da SEARLE 2010, secondo cui «il linguaggio è istitutivo della realtà istituzionale e, di conseguenza [...] tutte le istituzioni umane sono essenzialmente linguistiche» (Searle 2010, 81). Questo non significa che gli atti giuridici debbano necessariamente essere (sempre) atti “verbalì”. Non è necessario che il diritto sia “parlato”, esso può essere anche “disegnato” (cfr. successiva nota 18 del Capitolo IV) o addirittura “muto”. Ma anche un diritto muto, inespresso, non perde per questo la sua linguisticità: su quest'ultimo aspetto, cfr. ad esempio anche JORI 2010, 105, secondo cui la linguisticità di una norma dipende non tanto dal fatto che essa sia espressamente formulata in un enunciato, essendo piuttosto sufficiente che essa sia *formulabile*.

8. Cfr. ad esempio CONTE 1977, 1988, 1994.

9. Sull'atto giuridico e sulla sua costitutività, la letteratura è ampia. In Italia, oltre ai lavori di A.G. Conte citati nella nota precedente, cfr. ad esempio anche CONTE 1995a, 1995b, 2001, 2002; DI LUCIA 2003; LORINI 2001 e 2008. Più di recente, cfr. ROSSETTI e COLZANI 2014; GAZZOLO 2014; SILVI 2013, 2014a, 2014b, 2017a e 2017b. La costitutività dell'atto giuridico è concetto usato anche nell'ambito della teoria della norma giuridica, ad esempio da Gaetano Carcaterra per l'elaborazione del suo concetto di norma costitutiva: cfr. CARCATERRA 1974 e 1979. È al titolo di quest'ultimo lavoro (La forza costitutiva delle norme) che allude il titolo della presente premessa.

per comprendere quale differenza e quali relazioni intercorrano tra la costitutività degli atti (linguistici / giuridici) e la costitutività dei documenti.

La mia analisi non ha la pretesa di essere esaustiva e completa, ma mira a gettare una prima luce su un tema ancora trascurato, che può apparire quasi misterioso. Il mistero delle relazioni tra atto e documento nella costruzione della realtà giuridica sembra simile, per certi versi, al mistero che emerge se ci si pone la domanda sul meccanismo che infonde la vita nel Golem di cui parla Gustav Meyrink nel passo preso a motto del presente lavoro<sup>10</sup>: sono le *parole*, che il rabbino ha trovato nei suoi studi sulla Cabala, ad animare il Golem? Oppure è il *biglietto* in cui quelle parole sono scritte, e che viene inserito nella bocca della creatura, a innescare il meccanismo che ne rende possibile la vita?

Il presente lavoro è articolato in cinque parti.

Nel Capitolo I, tento di chiarire i diversi “intrecci” tra documento e atto nella costruzione della realtà giuridica, ricorrendo a un esempio letterario, tratto dal celebre romanzo di Alexandre Dumas *Les trois mousquetaires* (1844).

Nel Capitolo II, mi soffermo sull’ontologia del documento, tentando di metterne in luce aspetti salienti della sua natura, funzione e struttura. Tali aspetti consentono di mettere anche in luce, da un lato, lo specifico “senso”, lo specifico “valore”, che il documento assume nell’esperienza giuridica in quanto oggetto di diritto e, dall’altro lato, la specifica forza costitutiva del documento, in base alla quale esso diviene anche categoria generale del diritto.

Nei Capitoli III, IV e V, approfondisco quindi le modalità attraverso le quali il documento, proprio in ragione dei suoi elementi caratterizzanti e del suo specifico senso giuridico, può divenire strumento per la costituzione di nuova realtà istituzionale e giuridica.

10. Cfr. MEYRINK 2000, 37.

## Il biglietto di Richelieu: tre livelli di analisi

Nel capitolo XLI de *Les trois mousquetaires*, apprendiamo — attraverso un tubo di stufa che consente ad Athos, Porthos e Aramis di ascoltare — una delicata conversazione tra il Cardinale di Richelieu e la diabolica Milady, la quale, al fine di assolvere la delicata missione affidatale (impedire la spedizione militare che il duca di Buckingham sta preparando contro la Francia, anche ricorrendo all’assassinio dello stesso duca), chiede al Cardinale un aiuto, un salvacondotto (una sorta di “licenza di uccidere”) che dovrebbe garantirle l’immunità anche per una sua privata vendetta contro d’Artagnan e la sua amante, la signorina Bonacieux. Dopo blandi tentativi di trovare una diversa soluzione per i nemici di Milady, e in particolare per d’Artagnan, Richelieu si decide a scrivere un “biglietto” [*billet*] che consegna alla sua temibile spia. Nel successivo capitolo XLII, Athos si impossesserà del biglietto che reca, scritto e sottoscritto per mano del Cardinale, il seguente messaggio:

C’est par mon ordre et pour le bien de l’État que le porteur du présent a fait ce qu’il a fait.  
Richelieu, 3 décembre 1627

Come sappiamo, il biglietto è al centro di un meccanismo narrativo che consentirà di risolvere brillantemente il finale del romanzo: Athos lo consegnerà qualche capitolo dopo a d’Artagnan affinché gli serva da salvaguardia [*sauvegarde*] nei confronti del Cardinale, il quale, infatti, nel capitolo LXVII, sarà in procinto di fare arrestare (processare e condannare) il guascone per l’omicidio Milady; ma D’Artagnan avrà la grazia in tasca [«il a sa grâce dans sa poche»], una grazia firmata da Sua Eminenza, che risulta così averlo autorizzato a fare ciò che ha fatto per il bene dello Stato!

Questo episodio offre diversi spunti di riflessione sulle possibili relazioni tra atto e documento, consentendo in particolare di distinguere, da un punto di vista analitico, *almeno tre* livelli in cui atto

e documento svolgono un differente ruolo nella costruzione della realtà istituzionale.

Logicamente, infatti, occorre mantenere distinti, nel caso in esame, atto e documento:

- a) l'atto con cui il Cardinale giustifica le azioni che Lady de Winter riterrà necessario compiere nello svolgimento della sua missione (ivi inclusi i suoi propositi di vendetta privata contro d'Artagnan e la sua amica);
- b) il documento, il biglietto, mediante il quale Richelieu compie tale atto (il *billet* su cui il Cardinale scrive di suo pugno il testo sopra riportato).

### 1.1. Un *atto* con cui Richelieu giustifica le future azioni di Milady

A un primo livello di analisi, emerge certamente l'atto con la sua propria forza costitutiva, che incide sulla posizione giuridica di Milady (all'interno dell'ordinamento francese di quel periodo storico). L'atto è denominato in modo diverso dai personaggi che ne discutono (Richelieu scrive "ordine" [*ordre*] sul *billet* e in termini analoghi sembra esprimersi Milady nel sollecitare il Cardinale; d'Artagnan parla di una "grazia" [*grâce*]; mentre Aramis, ad esempio, nel capitolo XLVII, parla di "assoluzione" [*absolution*]). Ma, quanto alla sua natura giuridica, almeno se si osservano gli effetti illocutivi che lo caratterizzano, si tratta di un atto di *giustificazione*, col quale il Cardinale rimuove l'antigiuridicità delle condotte altrimenti illecite che Lady de Winter porrà in essere nella sua missione<sup>1</sup>; si potrebbe anche parlare di una *esenzione* dalle regole giuridiche (in particolare quelle penali) cui erano tenuti i sudditi francesi nella prima metà del 1600; oppure, ancora, si potrebbe parlare di un atto che ascrive a Milady una posizione di *immunità* per le sue azioni<sup>2</sup>.

L'immunità che Milady ottiene dal Cardinale è, quindi, l'*effetto* di un *atto* giuridico adottato da una certa autorità dell'ordinamento statale (il Cardinale occupa una posizione nella gerarchia delle fonti

1. «Je voudrais — chiede Milady al Cardinale nel capitolo XLI — un ordre qui ratifiât d'avance tout ce que je croirai devoir faire pour le plus grand bien de la France».

2. «En effet — commenta Aramis nel capitolo XLVII — c'est une absolution dans toutes les règles».



della monarchia francese seconda solo a quella del Re). Si tratta, quindi, degli effetti di un atto linguistico, la cui esecuzione, pur essendo avvenuta mediante la scrittura di un enunciato su un pezzo di carta, in realtà, (almeno in linea teorica) avrebbe potuto avvenire anche mediante l'enunciazione orale di un enunciato espresso in forma performativa esplicita. A rigore, infatti, un atto come quello in esame avrebbe potuto essere eseguito dal Cardinale anche pronunciando (nei confronti di Milady) un enunciato del tipo: «Io ti giustifico per le azioni che commetterai nello svolgimento della tua missione», oppure del tipo: «Io ti esonero dal rispetto delle norme criminali dello Stato nello svolgimento della tua missione».

In tale prospettiva, è l'atto che svolge un ruolo costitutivo nella costruzione della realtà giuridica (esso conferisce a Milady uno *status* di immunità). Il confezionamento del documento è solo *una* delle possibili modalità con cui l'atto viene *eseguito*, modalità alternativa a una pronuncia orale o a un comportamento significativo. In tale contesto, il documento pare assolvere a una funzione eminentemente probatoria del fatto che quell'atto è stato compiuto e quell'immunità è stata costituita: il documento può, infatti, certamente servire a Lady de Winter nel caso in cui si possa mettere in qualche modo in discussione la sua immunità (ad esempio, in un giudizio penale che si instauri dopo la morte del Cardinale o in caso di impossibilità di quest'ultimo di confermare i fatti).

## 1.2. Un documento che consente all'atto di operare nel Regno di Francia

Ma è esauriente questo primo livello di analisi? Vero è che l'atto (thetic) del Cardinale svolge un ruolo costitutivo (ascrive a Milady l'immunità); ma l'atto, *da solo*, è sufficiente?

In realtà, a ben vedere, per spiegare la costruzione (la costituzione) della realtà istituzionale che compare nella (e fa da sfondo alla) scena narrativa, il solo atto linguistico non basta. Da un punto di vista logico, vi sono almeno altri due livelli di costitutività, ulteriori a quelli dell'atto. E in tali livelli un ruolo decisivo è giocato dal documento, dal *billet* su cui scrive il Cardinale.

Infatti, se ben si riflette, ci si può rendere conto, innanzi tutto, che, nel caso concreto, l'impiego del *billet* per redigere il testo del

salvacondotto<sup>3</sup> non è un caso fortuito, meramente eventuale (non risponde soltanto a esigenze probatorie), ma risulta condizione necessaria affinché l'atto del Cardinale possa effettivamente *operare* nel concreto contesto istituzionale (giuridico) in cui quell'atto si colloca e rispetto al quale assume rilievo. In altre parole, senza quel documento, impiegato per l'esecuzione dell'atto giuridico (di giustificazione/ esenzione), quell'atto non sarebbe stato materialmente possibile, non avrebbe potuto effettivamente *operare* (i suoi *effetti* costitutivi non avrebbero potuto effettivamente dispiegarsi), se non con estrema (forse eccessiva) difficoltà.

Infatti, il salvacondotto che Richelieu concede a Milady presuppone un assetto organizzativo articolato e complesso, costituito dall'insieme degli apparati amministrativi e giudiziari dello Stato francese vigente nel periodo in cui si svolge l'azione de *Les trois mousquetaires*. La Francia di quel periodo è una grande monarchia, estesa su un territorio vasto (almeno per quell'epoca), in cui operano diversi corpi militari e di polizia (che dipendono da autorità diverse) nonché differenti apparati amministrativi e tribunali con competenze diverse. Inoltre, da quel che è dato capire, Milady è una spia alle dirette dipendenze del Cardinale, quindi le sue attività e gli atti che afferiscono al suo rapporto con quest'ultimo sono coperte dal segreto, un segreto di Stato (solo pochissimi hanno titolo a esserne a conoscenza).

In tale contesto, gli effetti del salvacondotto di Richelieu, per poter operare effettivamente, devono necessariamente essere resi noti a coloro che, a diverso titolo (milizie, "birri", funzionari, giudici, ecc.), eventualmente potrebbero interferire con le attività di Milady, ad esempio arrestandola (o processandola) qualora la ritengano responsabile per qualche azione delittuosa dalla stessa effettivamente compiuta: se non fossero in grado di conoscere l'immunità concessa dal Cardinale, i soldati appartenenti a varie milizie, i funzionari, i giudici qualificerebbero quelle azioni di Milady come condotte anti-giuridiche. In tale contesto, il Cardinale è troppo lontano dai luoghi in cui la sua spia potrebbe trovarsi coinvolta in qualche pasticcio, e occupa una posizione troppo elevata perché i funzionari coinvolti

3. Impiego il termine "salvacondotto" con un senso del tutto generico e gergale, come sinonimo di esenzione, di atto che concede una immunità, di atto di giustificazione. Non faccio quindi riferimento all'accezione tecnica, messa in evidenza ad esempio da BISCOTTINI 1989, che il termine assume nel diritto positivo italiano, quale atto che concede a una particolare persona il diritto di circolazione nell'ambito dello Stato altrimenti precluso.

possano accedere direttamente al Segretario di Stato (affinché questi confermi la posizione di Milady). Inoltre, la natura segreta del rapporto che lega la spia al suo superiore non consente di divulgare il contenuto del salvacondotto (e quindi della missione affidata a Milady) se non proprio in casi eccezionali (laddove, appunto, vi sia il concreto pericolo che le azioni commesse da Lady de Winter siano pregiudicate da qualche altra autorità del Regno secondo le regole ordinarie dalla cui applicazione essa è stata esonerata).

In altre parole, affinché la pratica stessa del salvacondotto sia possibile, possa effettivamente operare, è necessario:

- a) da un lato, che l'atto del Cardinale (e in particolare i suoi effetti costitutivi) sia potenzialmente accessibile a un numero particolarmente elevato di persone (in ragione dell'articolato e complesso apparato amministrativo e giudiziario deputato a reprimere i crimini che Milady potrà in essere nell'ambito della sua missione);
- b) dall'altro lato, che tale accessibilità sia selettiva e non pregiudichi il segreto della missione di Milady, nel senso che essa deve avvenire solo laddove sia strettamente necessario per la salvezza della stessa missione o della spia.

Le predette condizioni possono essere soddisfatte mediante l'impiego di un documento, come il *billet* che redige il Cardinale. La sola pronuncia orale di parole da parte del Cardinale verso Milady, invece, non sarebbe sufficiente (o, almeno, sarebbe oltremodo difficile garantire in concreto l'effettiva operatività dei suoi effetti) e l'atto così compiuto resterebbe, nei fatti, mero *flatus vocis*. Il *billet* diviene dunque condizione di possibilità di compiere un atto che sia effettivamente operativo, ossia che sia effettivamente in grado di dispiegare i suoi effetti costitutivi.

### 1.3. Un documento che rende “portabili” gli effetti dell'atto e salva d'Artagnan

Ma non è tutto. Se si esamina la scena, ciò che maggiormente colpisce è lo specifico contenuto del *billet*, ossia il tenore dell'enunciato che il Cardinale scrive, il quale presenta due particolarità:

- a) giustifica tutte le future azioni che Milady deciderà di compiere, tutto ciò che lei farà; si tratta, quindi, di un salvacondotto “in bianco” (questo consente a Milady di ottenere una copertura anche per la sua vendetta privata nei confronti di d’Artagnan)<sup>4</sup>;
- b) individua il beneficiario dell’immunità non in modo espresso nella persona di Milady, ma nel latore del documento, ne *«le porteur du présent [billet]»*; si tratta, si potrebbe dire, di una sorta di salvacondotto “al portatore”, ed è questo poi l’elemento centrale, sul piano narrativo, che permetterà di risolvere, alla fine del romanzo, il conflitto tra d’Artagnan e il Cardinale<sup>5</sup>.

L’aspetto *sub* (i) non è un aspetto specifico del documento, in quanto Richelieu avrebbe potuto compiere un atto con tale contenuto anche mediante la pronuncia orale di un enunciato del tipo «Ti giustifico per tutte le azioni che deciderai di compiere».

L’aspetto *sub* (ii), invece, è filosoficamente provocante. Esso infatti dipende in modo specifico dal *documento*: è solo l’impiego di un documento che rende possibile predisporre un salvacondotto con quel contenuto particolare, che identifica cioè il beneficiario dell’immunità (il beneficiario degli effetti dell’atto di giustificazione / esenzione) in colui che detiene materialmente il documento.

Il documento, in questo caso, diviene condizione necessaria per realizzare una realtà istituzionale *nuova* consistente, verrebbe da dire, nella “portabilità” degli effetti dell’atto del Cardinale. Una nuova realtà istituzionale che l’atto giuridico, da solo, (ossia eseguito oralmente o per comportamenti significativi) non avrebbe potuto realizzare.

Si badi: il ruolo che gioca il documento in questo livello di analisi è differente da quello svolto nel livello di analisi precedente.

- a) Là il documento rende possibile *l’effettivo e concreto operare* di un atto giuridico nell’ambito di un contesto particolare in

4. Nel capitolo XLVII, Athos descrive a d’Artagnan il salvacondotto di Milady come «une espèce de blanc-seign qu’elle extorqué au cardinal, et à l’aide duquel elle devait impunément se débarasser de toi et peut-être de nous».

5. Nel capitolo LXVII, infatti, d’Artagnan rimette il *billet* nelle mani del Cardinale, spogliandosi in tal modo della *gâce* che egli aveva in *sa poche*. Il Cardinale sembra apprezzare il gesto («vous êtes un brave garçon, d’Artagnan») e terrà per sé il salvacondotto contraccambiando il Guascone con una licenza da Moschettiere «in bianco», sulla quale d’Artagnan potrà inserire il proprio nome: «Tenez, monsieur, dit le cardinal au jeune homme, je vous ai pris un blanc-seing et je vous en rends un autre. Le nom manque sur ce brevet: vous l’écrirez vous-même».